



COMUNE DI GENOVA

## LINEE GUIDA OPERATIVE AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI GENOVA



### PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

#### 1. L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: LA LEGGE DI RIFERIMENTO

La misura di protezione dell'amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più severi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento: più lieve nella limitazione dell'autonomia dell'interessato, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.

L'amministrazione di sostegno, introdotta con la legge n.6 del 2004, rappresenta un nuovo strumento di protezione per i soggetti deboli volto a rispettare la dignità e i principi fondamentali designati dalla nostra Costituzione.

Essa tende a favorire i diritti dei soggetti deboli (persone anziane o con disabilità fisiche o psichiche, persone fragili), di tutti coloro che -anche se formalmente capaci di agire in quanto maggiorenni- non sono di fatto autosufficienti sul piano della destrezza e funzionalità quotidiana.

Il legislatore ha apportato diverse innovazioni modificando in parte la disciplina in tema di interdizione e inabilitazione e introducendo in nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, rileggendo sia gli istituti di protezione a favore dei soggetti deboli già in essere (interdizione e inabilitazione) sia introducendo un nuovo strumento di protezione giuridica, particolarmente vocato alla possibilità di graduare gli interventi ed attento al rispetto dell'autodeterminazione e della dignità della persona.

Amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione sono quindi diversi strumenti a protezione della persona, in progressiva gradazione.

Il legislatore ha previsto, in materia di Amministrazione di sostegno, la competenza esclusiva del Giudice Tutelare

#### 1.1. Un istituto a sostegno della capacità residua della persona e della sua autodeterminazione

L'art. 1 della norma in esame rinforza *“la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”*.

Ai sensi dell'art. 404 c.c., la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona *“che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”*.



COMUNE DI GENOVA

La norma individua, dunque, due requisiti, uno di tipo soggettivo (la menomazione fisica o psichica), l'altro di tipo oggettivo (l'impossibilità di provvedere ai propri interessi), che devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità.

I sostenitori di un'interpretazione estensiva della misura di protezione, richiamandosi al sopracitato art. 1 della legge n. 6/2004, ritengono inoltre che essa vada applicata, anche al di là della sussistenza di una specifica infermità o patologia, in tutti i casi in cui il soggetto sia privo di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

Quando si presume che l'incapacità del minore (Tutela art. 357 c.c. e Curatela art. 390 e 334 c.c.) possa protrarsi anche alla maggiore età, nell'ultimo anno di minore età è possibile presentare istanza al Giudice tutelare per la nomina di un Amministratore di sostegno, che avrà effetto al compimento della maggiore età.

La finalità prima di questo istituto è quella di non abbandonare a se stessi soggetti non in grado di gestire la propria vita quotidiana, sostenendo la persona priva in tutto o in parte dell'autonomia (anche temporaneamente), affiancandola o sostituendola nello svolgimento di alcune attività ben dettagliate nel decreto di nomina, salvaguardandone la dignità personale e conservandone il più possibile la capacità di agire.

L'Amministrazione di sostegno è strumento utile, anche ma non solo, ad espletare ogni atto per la difesa degli interessi patrimoniali del beneficiario; potrebbe, quindi, trattarsi di scelte collegate alla tutela patrimoniale ed economica (pagamento utenze, riscossione pensione, alienazione immobili..).

E' indispensabile, tuttavia, che la persona non versi in una situazione, estremamente grave o in condizione di abituale infermità di mente, tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi perché in tal senso sarebbe necessario un maggiore strumento di protezione; l'individuazione di quest'ultimo è competenza della Procura.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno deve poter essere nella condizione di esprimere i propri bisogni, aspettative, aspirazioni; deve avere la capacità di comunicare il proprio disappunto e le proprie valutazioni rispetto agli atti da compiere e che lo riguardano.

Parimenti, il percorso per la nomina dell'Amministratore di sostegno deve tenere conto delle richieste, dei bisogni, delle aspirazioni del beneficiario, compatibilmente con la necessità di protezione dello stesso che deve esplicitare il proprio assenso ad essere amministrato. Non è possibile ricorrere a questo istituto di protezione senza l'assenso dell'amministrando. In caso di dissenso, la Procura valuterà la miglior misura di protezione da attivare: interdizione, inabilitazione o la stessa amministrazione di sostegno.

Bisogna tuttavia distinguere il caso in cui la scelta del ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno s'imponga in assenza di supporto e la riluttanza della persona fragile si fondi su un senso di orgoglio ingiustificato, con il rischio di non dare una adeguata tutela ai suoi interessi e rispondere alle esigenze di protezione della persona.

Può essere utile, per comprendere l'orientamento della giurisprudenza la sentenza della Corte di Cassazione n. 22332 del 26 ottobre 2011. Quest'ultima, confermando un indirizzo già consolidato, ha ritenuto che **la scelta tra le diverse misure di protezione non debba dipendere dalla gravità dello stato patologico del soggetto incapace** (nel senso che ad un maggiore grado di compromissione corrisponderebbe l'interdizione, mentre ad uno stato di patologia più lieve potrebbe corrispondere l'amministrazione di sostegno) **quanto**



COMUNE DI GENOVA

**essenzialmente dalla complessità delle attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, o dalla maggiore o minore possibilità che il beneficiario possa nuocere a se stesso compiendo atti pregiudizievoli, e ciò anche considerate la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento.**

In tale prospettiva, la Corte ritiene che il Giudice Tutelare possa orientarsi all'applicazione dell'amministrazione di sostegno ove la gestione richieda un'attività di rilevanza minima, per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere (quale ad esempio la gestione ordinaria del reddito da pensione). Ancora, l'AdS potrà essere applicata quando le caratteristiche personali e di salute del beneficiario lo rendano collaborativo, nel senso che il beneficiario, che dovrà essere comunque informato e consultato in merito alla gestione, non assuma un atteggiamento di opposizione rispetto ai risultati della gestione medesima.

Viceversa, si potrà fare ricorso all'interdizione quando sia necessario gestire patrimoni complessi o quando il soggetto incapace corre il rischio di nuocere a se stesso, come nel caso di soggetti che, essendo in grado di mantenere più frequenti contatti e relazioni con il mondo esterno, sono maggiormente esposti al rischio di compiere atti pregiudizievoli.

L'amministrazione di sostegno si pone come uno strumento modulabile, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a **sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione.**

**Tale definizione riassume il *vulnus* della norma che punta sull'introduzione di un istituto che, in alternativa e a differenza dei precedenti, non sostituisca la persona nell'azione del proprio interesse.**

La disciplina normativa del nuovo istituto è contenuta negli articoli 404 e ss. del codice civile.

L'orientamento del legislatore, sopra citato, è rinforzato dalla stessa legge 6/2004 che, introducendo un nuovo comma all'inizio dell'articolo 427 c.c., consente anche all'interdizione e all'inabilitazione di raggiungere una flessibilità tale da avvicinarli all'istituto dell'amministrazione di sostegno (*"nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore"*), a vantaggio di una maggiore flessibilità ed aderenza alle esigenze di protezione di coloro per i quali sia previsto un istituto di protezione più cogente.

L'interdizione e l'inabilitazione sono sentenze e come tali non sono modificabili; è possibile la revoca solo se sono venuti meno i fatti che le hanno prodotte, e avviando un procedimento con le medesime forme che le hanno istituite. L'amministrazione di sostegno si apre con un decreto e come tale è sempre modificabile e integrabile.

I tre istituti sono fra loro incompatibili: chi è interdetto non può essere inabilitato o avere l'amministrazione di sostegno. Esiste comunque la possibilità di richiedere, motivatamente, la revoca dei rispettivi provvedimenti.



COMUNE DI GENOVA

## 1.2. Chi può avviare la procedura?

Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta ai seguenti soggetti:

- Pubblico Ministero;
- beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- coniuge;
- persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo grado;
- tutore dell'interdetto;
- curatore dell'inabilitato;
- unito civilmente in favore del proprio compagno.

Nel procedimento, non è necessaria la difesa tecnica. Pertanto, il ricorso potrà essere presentato direttamente dal ricorrente, senza il ministero di un difensore (si veda, però, Cass. Civ., 29/11/2006, n. 25366).

Inoltre, ai sensi dell'art. 406 comma 3° c.c., sono destinatari di un vero e proprio obbligo giuridico “*i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno*”. Essi dovranno proporre il ricorso ex art. 407 c.c. al Giudice Tutelare, o, in alternativa, dovranno fornire notizia delle circostanze a loro note al Pubblico Ministero tramite apposita segnalazione (Capo II, art 3).

In questo secondo caso, sarà poi la Procura della Repubblica a valutare l'eventuale proposizione del ricorso.

## 1.3. Il ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno

### 1.3.1. Il ricorso per la predisposizione della misura

Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso il Tribunale (ufficio del Giudice Tutelare) del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura.

Il ricorso contiene:

- l'indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente;
- le generalità del ricorrente e del beneficiario;
- l'indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
- il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi (come individuati nell'art. 407 c.c.), se noti e portatori di informazioni essenziali al Giudice Tutelare;
- le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza.



COMUNE DI GENOVA

E' inoltre utile fornire una descrizione delle condizioni di vita della persona ed effettuare una prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale della stessa, onde delineare fin da subito il progetto di sostegno che dovrà essere poi messo a punto dal Giudice Tutelare.

Se non sussistono particolari ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l'audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nel ricorso.

Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, all'amministrando; entrambi gli atti devono essere comunicati agli altri soggetti indicati nel ricorso.

La fase istruttoria può esaurirsi con l'audizione dell'amministrando e con la sola acquisizione della documentazione allegata al ricorso; tuttavia, il Giudice Tutelare, in virtù degli ampi poteri istruttori che gli sono riconosciuti dall'art. 407 c.c., può disporre, anche d'ufficio, ogni ulteriore accertamento, anche disponendo apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità e autonomia del beneficiario.

Il Giudice Tutelare provvede, quindi, con decreto motivato e immediatamente esecutivo alla nomina.

Qualora, sussistano particolari ragioni d'urgenza, il Giudice Tutelare (ai sensi dell'art. 405 c.c.), subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d'ufficio, *inaudita altera parte*, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio, a tal fine anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio.

In tale eventualità, l'udienza per l'audizione del beneficiario verrà fissata in seguito e, espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio, la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo.

### 1.3.2. L'amministratore di sostegno: scelta e sostituzione

La scelta dell'amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare "con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria".

L'art. 408 c.c. individua un ordine preferenziale a cui il Giudice Tutelare dovrà attenersi in tale valutazione:

- in primo luogo, deve essere valorizzata l'eventuale designazione dell'amministratore di sostegno già effettuata dal beneficiario, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; parimenti, dovrà tenersi conto dell'eventuale preferenza manifestata dal beneficiario nel corso del procedimento, sempre che egli conservi adeguata capacità di discernimento;
- in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi (quando, ad esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell'incarico), il Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un amministratore di sostegno diverso. A tal fine, egli potrà attingere, ad esempio, ad appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 413 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti, il Giudice Tutelare, su istanza motivata del beneficiario, del Pubblico Ministero, dell'amministratore di sostegno o di uno dei soggetti di cui all'art. 406 c.c., potrà disporre la sostituzione dell'amministratore.



COMUNE DI GENOVA

La norma non indica dei presupposti specifici per la sostituzione dell'amministratore, con la conseguenza che la valutazione è lasciata alla discrezionalità del Giudice: in concreto, la sostituzione potrà avvenire, anche al di fuori di un intento sanzionatorio, in caso di persistente dissenso con il beneficiario, in caso di decorso del termine decennale previsto dall'art. 410 ultimo comma c.c. o nell'ipotesi di trasferimento dell'amministratore di sostegno in luogo lontano dalla residenza abituale del beneficiario.

6

### 1.3.3. L'amministratore di sostegno: compiti e poteri

L'art. 405 comma 5° c.c. dispone che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario

L'oggetto dell'incarico, determinato nel decreto di nomina, individua i compiti dell'amministratore di sostegno.

Essi potranno riguardare i due seguenti ambiti (alternativamente o congiuntamente):

- la cura della persona, intesa sia come cura della salute (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, ecc.), sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un'occupazione lavorativa, ecc.);
- la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, ecc. – o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.

L'Amministratore di sostegno, in relazione alle condizioni di salute e all'autonomia residua del beneficiario ed alle procedure che hanno reso la nomina, potrà essere investito dal Giudice Tutelare di un ruolo di rappresentanza esclusiva (sostituzione del soggetto) o di assistenza (affiancamento del soggetto nell'assunzione delle decisioni).

### 1.3.4. Le tempistiche per la nomina

E' stato recentemente sottoscritto il **"Protocollo per l'applicazione delle linee di indirizzo metodologiche finalizzate al corretto esercizio del ruolo dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali rispetto all'istituto dell'amministrazione di sostegno"**, curato da ALiSa. Il protocollo è stato sottoscritto da: Regione Liguria, Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria con sede in Genova, Tribunale Ordinario di Genova, Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3, Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, Ospedale Policlinico San Martino, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Ospedale Evangelico Internazionale, Comune di Genova per la Conferenza dei Sindaci di ASL 3, Comune di Rapallo quale capofila del Distretto 14, Comune di



COMUNE DI GENOVA

Chiavari quale capofila del Distretto 15, Comune di Sestri Levante quale capofila del Distretto 16.

Si riportano gli aspetti relativi ai tempi di nomina di Amministratore di Sostegno, rimandando ad un'attenta lettura del documento allegato e parte integrante del presente documento.

Sulla base delle informazioni raccolte in sede di valutazione sociale e/o sanitaria, è possibile avviare una procedura di ricorso al Giudice Tutelare per un amministratore di sostegno **ORDINARIA o PROVVISORIA/URGENTE**

Nella procedura ordinaria senza urgenza il ricorso è presentato coinvolgendo la persona o i suoi familiari. I provvedimenti ordinari (come da verbale ex art. 47 quater O.G. del Tribunale di Genova), **dovranno essere adottati dal Giudice Tutelare competente entro 45 giorni dal deposito del ricorso in cancelleria**. In particolare, in base alle nuove modalità di gestione dei ricorsi introdotte dal Tribunale, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa immediatamente con decreto la data di udienza per l'audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nel ricorso. Nel caso siano rappresentati motivi di urgenza per una nomina provvisoria questi vengono esaminati separatamente dal Giudice Tutelare, ferma l'avvenuta fissazione dell'udienza sopra citata. Il Giudice Tutelare provvede, quindi, con decreto motivato e immediatamente esecutivo alla nomina.

E' possibile richiedere la **designazione di un Amministratore di Sostegno provvisorio** ai sensi dell'art. 405 c. IV c.c., **riservata ai casi di indifferibilità ed effettiva urgenza di provvedere agli interessi della persona interessata, in presenza di situazioni che non consentano l'attesa del provvedimento ordinario di nomina dell'Amministratore di Sostegno**. Il ricorso, presentato dai diversi soggetti competenti, può dunque trovare accoglimento solamente ove ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

- CASO A - Casi di aggravamento improvviso e repentino delle condizioni di salute fisiche o psichiche (ivi incluse le condizioni sociali) che non consentano una dilazione della gestione degli interessi personali e patrimoniali della persona interessata;
- CASO B - Assenza di una rete parentale di riferimento ovvero non idoneità o indisponibilità di parenti a prendersi cura della persona interessata;
- CASO C - Necessità di dimissioni ospedaliere protette;

CASO D - Effettiva urgenza di compiere attività indispensabili per la cura della persona e/o per la conservazione del patrimonio della stessa.

In allegato al Protocollo (Allegato 4) è disponibile uno "SCHEMA DI ISTANZA PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE". In ogni caso il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno in via provvisoria ed urgente deve essere



#### COMUNE DI GENOVA

supportato da idonea documentazione attestante la ricorrenza di almeno una delle ipotesi sopra indicate e deve sempre essere abbinato ad un ricorso per via ordinaria.

Il Giudice Tutelare che ha ricevuto il ricorso, qualora ritenuto idoneo, oltre all'immediata fissazione di udienza, provvederà a nominare un Amministratore di Sostegno provvisorio entro e non oltre **10 giorni** dalla presentazione della domanda.

Nel CASO A "AGGRAVAMENTO IMPROVVISO E REPENTINO" e nel CASO C "DIMISSIONI PROTETTE", il GT nomina con urgenza (**entro 5 giorni**) un Amministratore di Sostegno, eventualmente con carattere esplorativo, in attesa dell'udienza secondo procedura ordinaria.

E' possibile inoltre identificare specifici casi in cui i servizi (**sanitari**), in presenza di paziente incapace o non collaborante e in assenza di DAT, abbiano la necessità di prendere delle decisioni per curare in modo efficace il paziente. È possibile distinguere tra i seguenti casi: emergenza sanitaria, urgenza differibile e conflitto tra i soggetti coinvolti nelle decisioni sanitarie. In caso, potrà rendersi necessaria una nomina provvisoria ed urgente di un Amministratore di Sostegno secondo quanto previsto nell'Art. 5A e 5D del Protocollo.

#### 1.3.5. Il compenso

La materia è disciplinata dall'art. 379 c.c., che regola il compenso in materia di tutela ma applicabile anche all'amministrazione di sostegno, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 411 comma 1° c.c..

La norma afferma la **tendenziale gratuità dell'incarico**, disponendo tuttavia che il Giudice Tutelare, considerando l'entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell'amministrazione, possa liquidare in favore dell'amministratore un'equa indennità.

Contestualmente al deposito del rendiconto annuale, l'amministratore di sostegno potrà formulare istanza al Giudice Tutelare per richiedere il riconoscimento di tale indennità.

Peraltro, non esistono criteri univoci per la determinazione della stessa, che è riservata unicamente alla discrezionalità del Giudice Tutelare.

Il decreto che liquida l'indennità può essere oggetto di impugnazione davanti al Tribunale in composizione collegiale, laddove appaia palesemente esorbitante o sproporzionato in relazione ai parametri indicati dall'art. 379 c.c.

#### 1.3.6. Oneri correlati al procedimento

##### a. I costi di procedimento: bollo e contributo unificato

L'interdizione e l'inabilitazione richiedono l'assistenza legale, i costi relativi sono molto variabili.

**La norma in esame, considerato lo specifico orientamento alla protezione di persone particolarmente fragili, esenta l'amministrazione di sostegno da eventuali costi di procedimento.**

Essendo, per quanto sopra, gli atti e i provvedimenti non soggetti all'obbligo di registrazione (al pagamento della tassa di registro) ed esenti dal contributo unificato richiesto per gli ordinari procedimenti civili (art. 46 bis, disp. att. cod. civ.), **unico onere a carico del privato cittadino è il versamento dell'anticipazione forfettaria dovuta dai privati all'Erario nel Processo civile (art**





COMUNE DI GENOVA

**30).** Tale costo è riferito all'anticipazione forfettaria delle spese di notifica e viene tradotto nell'apposizione del "bollo" del valore di € 27 all'istanza di ricorso per l'attivazione di una amministrazione di sostegno. (Legge 115/2002 - TU spese di giustizia - Sezione II - Notificazioni a richiesta dell'ufficio, art. 30 (L) Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile).

Il pagamento del "bollo" è dovuto e, qualora il cittadino non abbia i mezzi per sostenere la spesa e solo in questo caso, l'Amministrazione provvede con risorse proprie.  
A tal fine, una somma standard è stata appositamente destinata dalla Direzione Politiche Sociali.

#### **b. La notifica del ricorso**

Il ricorso per l'interdizione o l'inabilitazione deve essere notificato a tutti parenti entro il IV° grado ed agli affini entro il II° grado.

**Il ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno è un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione (Cassazione, con la sentenza n.14190 del 5/6/2013).**

Mentre, quindi la notifica al beneficiario è necessaria e la mancata comunicazione comporta la nullità del procedimento, la notifica ai familiari assume una rilevanza diversa in quanto tali soggetti non sono parti necessarie del procedimento rivestendo unicamente il ruolo di "fonti di informazioni" per il giudice (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9628/2009). Se a questi ultimi non viene notificato il ricorso non si verificherà, quindi, alcuna nullità del procedimento, restando salva la possibilità di impugnazione, ma solo se l'omissione "concerna un congiunto in grado di fornire informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente" (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9628/2009).

In ogni caso, tali soggetti possono sempre intervenire spontaneamente nella causa, oppure può essere il Giudice a disporre la convocazione laddove, alla luce delle risultanze emerse nel corso del procedimento, ritenga che possano fornire delle informazioni utili.

**La prescrizione relativa al ricorso per l'amministrazione di sostegno (comma 1° dell'art. 407 c.c.) di indicare nell'istanza il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario è riferita ai soggetti che possano fornire al giudice utili informazioni (Corte di Cassazione con la sentenza n. 9628/2009); tra questi ultimi sono, in forza del comma 3° dell'art. 406 cod. civ., anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.**

Qualora il ricorso sia presentato dai Servizi Sociali dell'Ente, ciò presuppone la realizzazione di una preventiva valutazione professionale della situazione sulla base della quale si giustifica l'azione stessa. Tale valutazione comprende l'analisi della situazione socio-relazionale dell'amministrando, completata attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti noti, significativi rispetto alla cura della persona.

**I Servizi sociali relazionano, seppur in modo sintetico e puntuale, sulle "circostanze e gli elementi utili i fini della decisione" da parte del Giudice Tutelare. Informazioni che possono essere approfondite in sede di udienza.**

**In tal senso non si sostanzia l'onere di ulteriori notifiche a carico dei Servizi sociali.**



COMUNE DI GENOVA

E' opportuno, in un'ottica ulteriormente migliorativa, prevedere una modalità informativa diversa ed alternativa rispetto alla notificazione all'interessato. In sostanza, una comunicazione sottoscritta per ricevuta che garantisca che il destinatario dell'atto (e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza) ne ha avuto conoscenza, ponendolo quindi in grado di partecipare al procedimento.

10

### **c. Obbligo del deposito telematico dell'atto (decreto 18/2020 articolo 83 comma 11) Sistema informativo ed invio telematico del ricorso**

Il Decreto Legislativo 28/2020, convertito in Legge 70/2020, all'art. 3, obbliga gli Enti pubblici all'invio telematico del ricorso agli uffici che abbiano la disponibilità del servizio di deposito telematico (anche per gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221). Tale obbligo, già previsto dalla data del 30 giugno 2020, è stato prorogato al mese di ottobre dello stesso anno.

Il Tribunale Ordinario utilizza un applicativo per deposito telematico degli atti relativi alle istanze di amministrazione di sostegno e ai TSO (Slpct).

#### **Il deposito telematico degli atti di parte**

L'applicativo consente il deposito telematico a valore legale di tutti gli atti civili, firmati e trasmessi all'ufficio giudiziario.

Gli atti e i documenti, inseriti in un'apposita busta cifrata – al fine di garantire la massima riservatezza durante la trasmissione – sono in formato standard e sicuro; una volta accettati, essi alimentano in automatico i registri di cancelleria.

Vengono infine archiviati e conservati nel fascicolo informatico, per essere immediatamente consultabili dalle controparti.

Il sistema informatico messo a disposizione dall'Ente comprende

- l'installazione dell'applicativo Slpct sul personal computer degli operatori individuati dai servizi territoriali (ATS/UCST);
- l'iscrizione nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;
- l'assegnazione di Carta Firma utile al deposito telematico degli atti, tale applicativo infatti richiede la validazione del corretto inserimento dell'istanza attraverso la firma digitale dell'operatore autorizzato all'inserimento

E' stato sperimentato e reso disponibile un accesso per gli operatori, identificati al sistema, utile allo scambio di informazioni con il Tribunale Ordinario su qualsiasi situazione in carico congiuntamente.

La procedura per inserire il ricorso utile alla nomina di un Amministratore di Sostegno è utilizzabile accedendo all'applicativo Slpct – Ricorso per Amministrazione di Sostegno – Enti Pubblici.

Ogni Ambito Territoriale Sociale invia e riceve dalla propria Pec.

La consultazione dei singoli fascicoli delle situazioni in carico agli operatori degli ATS del Comune di Genova prevede l'accesso al Portale dei Servizi Telematici:

<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>

Servizi- Login – accesso agli autorizzati, con smart card o con Spid



COMUNE DI GENOVA

Selezionare:

- Ufficio – Tutti i Distretti – Tutte le località – Tutti gli uffici – Tribunale – Aggiorna lista;
- Consultazione Registri: Uffici Registri;
- Tribunale Registro – Registro Contenzioso Civile – Ruolo Parte in causa (CF Ente);
- Consulta;
- Dalla pagina che si apre, accedere ad Agenda – Archivio Fascicoli- Fascicoli Personali – ricerca numero....Cliccare su Fascicolo ....
- Documenti Fascicolo (la sezione mostra il fascicolo con tutte le comunicazioni/notificazioni di cancelleria)

11

#### **1.4. LINEE DI INDIRIZZO PER ASSISTENTI SOCIALI IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA**

Questa sessione delle linee operative prende spunto dalle **indicazioni pubblicate dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia** al fine di fornire indicazioni metodologiche utili ai professionisti, nel rispetto delle norme. La norma in esame, infatti, detta nuovi obblighi per i responsabili dei servizi sociali e sanitari, pubblici e privati.

Con l'entrata in vigore della legge 6/2004, i servizi sociali hanno acquisito un ruolo specifico e rilevante nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, in virtù del ruolo istituzionale di assistenza e sostegno operato sul territorio.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso (art. 407) o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero (art. 406 - 3° comma).

Ne consegue l'obbligo, per gli operatori sociali che siano impegnati nella cura e nell'assistenza, di segnalare ai propri responsabili i fatti che rendono opportuna l'azione giuridica e di collaborare nella fase istruttoria; in caso di mancato adempimento potrebbe configurarsi il reato di omissione d'atti d'ufficio.

Specifici articoli del Codice Deontologico evidenziano la coerenza etica e deontologica dei principi della professione con gli stessi sottesi alla norma:

- TITOLO II Principi generali della professione
  1. L'assistente sociale promuove opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della persona, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle loro diverse aggregazioni sociali;
  2. ne valorizza autonomia, soggettività e capacità di assunzione di responsabilità, sostenendole nell'uso delle risorse proprie e della società, per prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di disagio e favorire processi di inclusione;



COMUNE DI GENOVA

- TITOLO IV Responsabilità dell'assistente sociale verso la persona Capo I - Rispetto dei diritti della persona
- 26. L'assistente sociale riconosce la persona come soggetto capace di autodeterminarsi e di agire attivamente; impegna la propria competenza per instaurare una relazione di fiducia e per promuovere le potenzialità, l'autonomia e il diritto della persona ad assumere le proprie scelte e decisioni, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi degli altri;
- 27. L'assistente sociale riconosce che la capacità di autodeterminarsi della persona può essere ridotta a causa di condizioni individuali, socio-culturali, ambientali o giuridiche. In queste situazioni, promuove le condizioni per raggiungere il miglior grado di autodeterminazione possibile e, quando ciò non sia realizzabile, si adopera per l'adeguata segnalazione all'Autorità Giudiziaria, affinché siano attivati gli opportuni interventi di protezione e di tutela;
- 28. L'assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità, anche quando esse appaiano consenzienti, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia all'autorità competente previsti dalla legge;
- 30. L'assistente sociale si adopera per condividere con la persona il progetto e gli interventi che, prevedibilmente, saranno necessari nel percorso di aiuto. Il professionista può prescindere dall'acquisizione dell'assenso agli interventi nelle situazioni in cui gli stessi siano indifferibili, quando prevalgano le esigenze di protezione della persona, in forza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e in tutti gli altri casi previsti dalle norme vigenti.

12

**L'attivazione del ricorso** sottende i principi stessi del Codice Deontologico, in particolare sulle funzioni di promozione dell'autodeterminazione, di affiancamento e di accompagnamento dell'Assistente sociale. Queste sono da considerare prioritarie in ogni intervento, rispetto alla funzione sostituiva che deve essere riservata esclusivamente a situazioni attentamente valutate. In questo senso, il professionista valuterà tutti gli elementi, sollecitando alla responsabilità sul caso di tutti i servizi e i professionisti diversamente competenti.

In ogni situazione è da verificare:

- se i famigliari/le persone di fiducia dell'interessato, fornite alcune informazioni di massima, siano in grado di agire da soli;
- se necessario fornire un supporto per: acquisire dal sito del Tribunale i formulari, fornire le indicazioni alla famiglia utili alla predisposizione del ricorso, dare indicazioni per il deposito in cancelleria;
- se i famigliari/le persone di fiducia dell'interessato, con scarse competenze, dimostrino di non riuscire ad essere autonomi e richiedano all'Assistente sociale di sostituirsi a loro sul piano formale, chiedendole collaborazione solo per alcuni adempimenti (recupero di documenti, deposito del ricorso in cancelleria, ecc.).

**In tutte le situazioni di cui sopra, il ricorso è presentato direttamente dall'amministrando e/o dalla famiglia al Giudice Tutelare.**

Qualora l'interessato, la cui situazione sia in carico ai Servizi sociali territoriali, non sia completamente autonomo, sia solo o non abbia persone di fiducia in grado di supportarlo, deve essere informato e, se possibile, aiutato a diventare protagonista attivo del ricorso, sottoscrivendolo



## COMUNE DI GENOVA

come ricorrente. Qualora ricorrano condizioni che limitino l'autonomia dell'interessato, l'Assistente sociale predispone quanto necessario e, rilevata l'intenzionalità dell'amministrando, o di persona di sua fiducia successivamente individuata, attraverso la sottoscrizione del consenso informato, procede con l'inoltro telematico del ricorso.

Il Servizio sociale inoltra direttamente e telematicamente il ricorso per la nomina di Amministrazione di sostegno al Giudice Tutelare, qualora ricorrano **contestualmente** le seguenti condizioni:

- persona fragile in estrema contingenza (impedimento alla sottoscrizione dell'istanza) e totale assenza di supporti, qualora si rilevi che tale situazione possa comportare il rischio di non dare una adeguata tutela agli interessi e rispondere alle esigenze di protezione della persona;
- la gestione richieda un'attività di rilevanza minima, per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile o per la semplicità delle operazioni da svolgere (quale ad esempio la gestione ordinaria del reddito da pensione);
- le caratteristiche personali e di salute del beneficiario lo rendano collaborativo, nel senso che il beneficiario, che dovrà essere comunque informato e consultato in merito alla gestione, non assuma un atteggiamento di opposizione.

Tali condizioni sono esplicitate nell'istanza.

### Le funzioni dell'Assistente sociale

L'Assistente sociale esercita le proprie funzioni anche:

- svolgendo una funzione di sostegno alle famiglie nel valutare l'opportunità di attivare una misura di protezione giuridica;
- sollecitando le famiglie verso l'assunzione delle proprie responsabilità e svolgendo funzione di accompagnamento tecnico nella fase di attivazione del ricorso per chi ha meno competenze;
- supportando la famiglia nell'individuazione dell'Amministrazione di sostegno tra i parenti, conoscenti e amici, svolgendo attività di mediazione familiare per risolvere eventuali conflitti interni alla famiglia;
- valutando l'opportunità dell'azione d'ufficio per persone in carico al servizio che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo precedente;
- **presenziando alle udienze convocate dal Giudice Tutelare;**
- svolgendo una funzione di supporto all'Amministrazione di sostegno rispetto all'implementazione del progetto individuale dell'amministrato;
- svolgendo funzioni di monitoraggio, promuovendo e -se necessario- coordinando le interazioni con altri organismi pubblici e privati, cooperando alla programmazione e alla gestione degli interventi;
- monitorando l'attività dell'Amministrazione di sostegno e segnalando al Giudice Tutelare eventuali inadempienze che rechino pregiudizio al beneficiario.

### La relazione di servizio sociale professionale nei ricorsi/segnalazioni per le amministrazioni di sostegno

L'art. 407 c.c. prescrive i contenuti del ricorso per la nomina di un Amministrazione di sostegno, detti **elementi necessari**, che sono da esplicitare nella documentazione: gli estremi del ricorrente, le generalità del beneficiario, la sua residenza o domicilio, la sua dimora abituale.



COMUNE DI GENOVA

In assenza di tali elementi il ricorso può non essere accolto per *vizio di forma*.

Si possono fornire inoltre indicazioni del nominativo e del domicilio, se conosciuti dal ricorrente, delle persone che possano fornire indicazioni essenziali al giudice tutelare.

La legge riconosce la necessità che il GT assuma le necessarie informazioni *sentiti i soggetti di cui all'art. 406 c.c.*, ovvero sentiti gli stessi soggetti *legittimati* a presentare il ricorso (e tra questi i responsabili dei servizi sociali e sanitari), ma non stabilisce nulla sulla forma con cui devono essere rese le notizie, e nulla dice a proposito dell'obbligatorietà dei documenti da portare a corredo del ricorso.

*Una corretta relazione da parte dei servizi, che offra al GT tutte le informazioni necessarie per l'adozione del provvedimento, rende non necessaria la notifica ad altri soggetti da parte degli stessi servizi ricorrenti.*

E' consolidata la prassi che richiama i seguenti elementi, utili alla valutazione complessiva della situazione:

1. **RELAZIONE SOCIALE**, con la quale si informa il GT:

A. **dati anagrafici completi** (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza - se presente – e/o domicilio, eventuali recapiti)

B. **richiesta e motivazione del ricorso** a favore dell'interessato, che descriva brevemente la situazione contingente che rende necessaria la nomina **(ad esempio: l'amministrando necessita di supporto nella gestione economica del patrimonio per provvedere al suo mantenimento presso una struttura di ricovero, ovvero per la sottoscrizione di un contratto di lavoro per l'assunzione di un assistente familiare).**

Tale informazione può essere utile per identificare i compiti richiesti all'AdS.

In questa sezione è possibile indicare l'eventuale nominativo della persona proposta per la nomina, su segnalazione dell'interessato, con i necessari recapiti. **Il Giudice Tutelare terrà conto della preferenza espressa dall'amministrando.**

C. **breve anamnesi:**

- a. condizioni individuali se note (aspetti della vita quotidiana: capacità di cura della propria persona, di cura della salute, di cura della casa, mobilità), i suoi limiti e le sue necessità;
- b. condizioni alloggiative, se pertinenti (disponibilità di un alloggio, condizioni dell'alloggio: igiene, salubrità, barriere architettoniche, ...);



- c. cornice relazionale, familiare e sociale, nella quale vive il beneficiario, con specifica di tutti i riferimenti a disposizione per un eventuale contatto da parte del GT, corredata dalla conferma di un'eventuale preventiva informazione nel merito del ricorso;
- d. situazione patrimoniale, se nota (ad es. trattamento pensionistico, ISEE).

L'anamnesi è redatta in modo finalizzato allo scopo, con le informazioni strettamente necessarie ad inquadrare la situazione per la nomina di un Amministrazione di sostegno. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere integrate durante l'udienza.

***D. Esplicitazione, per quanto possibile, delle attività necessarie all'amministrando a cura del futuro Amministratore di sostegno***

- a. L'amministratore di sostegno è un soggetto incaricato di provvedere alle necessità quotidiane di una persona che non è in grado di badare a sé stessa ed è dunque incapace di provvedere da sola, anche temporaneamente, ai propri bisogni.
- b. L'**amministratore di sostegno** affianca – e talvolta sostituisce – l'assistito nel compimento delle più varie incombenze: il pagamento delle bollette, il controllo dei conti correnti, la gestione del patrimonio personale ed anche alcuni importanti atti dispositivi di diritti, come la vendita di un immobile o l'accettazione di un'eredità ([www.laleggepertutti.it/545374\\_amministratore-di-sostegno](http://www.laleggepertutti.it/545374_amministratore-di-sostegno))

L'Amministratore di Sostegno può agire con funzione di rappresentanza oppure di assistenza:

- La **funzione di assistenza** prevede l'affiancamento ed il supporto della persona nella conduzione di attività della vita quotidiana e nella sua cura personale;
- La **funzione di rappresentanza** prevede che la figura dell'AdS si sostituisca al beneficiario nel compimento di determinati atti.

I compiti dell'Amministratore di Sostegno vengono stabiliti dal Giudice Tutelare in base ai bisogni della persona assistita e si possono dividere in due macro aree:

- **Compiti di natura patrimoniale:** decisioni ed azioni riguardanti gli interessi economici del beneficiario, *riferiti alla gestione reddituale e patrimoniale (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, ecc. – o di beni immobili), volte al primario soddisfacimento delle esigenze, ordinarie e straordinarie, dell'amministrato ed in subordine alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso* (ad esempio la contrattualistica relativa all'assunzione di un assistente familiare, pagamenti diversi, gestione del conto corrente bancario o postale, richiesta dell'assegno di accompagnamento, ecc.);



- **Compiti di natura personale:** decisioni ed azioni per la tutela della salute, sia fisica che psichica, dell'assistito nonché la cura della persona.

La cura della salute è intesa nel senso esteso del termine: eventuali scelte sanitarie (ad esempio: rapporti con il personale medico/sanitario, azione delle decisioni per la persona, espressione del consenso informato, avvio di un percorso di psicoterapia, ecc.), sociosanitarie (ad esempio l'attivazione di benefici che richiedano un'istanza di parte, come per le misure socio-sanitarie per il supporto alla domiciliarità) e/o sociali (ad esempio l'autonoma attivazione di interventi di interesse dell'amministrato o, nel caso la situazione sia in carico ai servizi sociali, la collaborazione alla redazione ed alla realizzazione del progetto individuale, gestione delle relazioni, scelta del luogo dove vivere, sostegno nella ricerca di un'occupazione lavorativa, ecc.)

*Sotto il profilo dei poteri dell'amministratore, egli, in relazione alle condizioni di salute e all'autonomia residua del beneficiario, potrà essere investito dal Giudice Tutelare di un ruolo di rappresentanza esclusiva (sostituendosi integralmente al soggetto) o di mera assistenza (affiancandosi al soggetto nell'assunzione delle decisioni). ([Amministratore di sostegno: la guida completa \(altalex.com\)](#))*

Qualora la situazione dell'Amministrato sia in carico, nella relazione sono specificate le esigenze della persona che non trovino risposta nelle attività di competenza dei servizi sociali territoriali, le stesse sono inserite nel piano individualizzato di assistenza PAI.

2. **DOCUMENTAZIONE MEDICA** possibilmente diffusa, con la quale il GT potrà stabilire l'estensione quali -quantitativa dell'incarico e dei poteri dell'amministratore di sostegno; nel caso non sia disponibile, è utile fornire al GT i riferimenti del medico o del servizio per l'acquisizione d'ufficio.

Si specifica che la nomina di un Amministratore di sostegno non è alternativa della presa in carico di servizio sociale ove presente.

L'eventuale autonomizzazione della situazione dai servizi sociali territoriali dipende dall'effettiva presenza di una rete utile alla condivisione di un progetto di assistenza e cura, ovvero alla "stabilizzazione" di un progetto condiviso in presenza di adeguate risorse economiche.

## 1.5. L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PROVVISORIO: NUOVA PROCEDURA

A decorrere dal 4° ottobre 2021 è stata modificata la procedura (work flow) per la gestione dei procedimenti di amministrazione di sostegno, come illustrato in dettaglio nel verbale art. 47 quater O.G. allegato. (nella nota in chiusura del documento di legge il verbale disponibile integralmente al link [https://www.ufficijudiziarigenova.it/elenco\\_altre\\_news\\_31.aspx?id=40212](https://www.ufficijudiziarigenova.it/elenco_altre_news_31.aspx?id=40212))





COMUNE DI GENOVA

17

In estrema sintesi **la designazione di un Amministratore di Sostegno provvisorio ai sensi dell'art. 405 c. IV c.c., sarà riservata ai casi di indifferibilità ed effettiva urgenza** di provvedere agli interessi della persona interessata, in presenza delle situazioni tassativamente indicate, che non consentono l'attesa del provvedimento ordinario di nomina dell'Amministratore di Sostegno:

1. **casi di aggravamento improvviso e repentino delle condizioni di salute fisiche o psichiche che non consentano una dilazione della gestione degli interessi personali e patrimoniali della persona interessata;**
2. **assenza di una rete parentale di riferimento ovvero non idoneità o indisponibilità di parenti a prendersi cura della persona interessata;**
3. **necessità di dimissioni ospedaliere protette;**
4. **effettiva urgenza di compiere attività indispensabili per la cura della persona e/o per la conservazione del patrimonio della stessa.**

Si è valorizzata, peraltro, la previsione di cui all'art. 405 comma 4° cod. civ. e, pertanto, **il giudice tutelare potrà autorizzare, in attesa dell'udienza, il compimento di singoli specifici atti con valenza amministrativa/contabile nei casi di seguito elencati :**

1. **necessità di presentare domanda di invalidità o per accedere a benefici economici e misure di sostegno della Regione e dello Stato, presentazione 730, ISEE;**
2. **necessità di effettuare atti notarili o di disporre in merito ad una successione in cui l'amministrato è chiamato;**

Nei casi elencati occorre produrre idonea documentazione.

La richiesta di vendita di immobili, salvo casi eccezionalissimi che il giudice valuterà di volta in volta, non può essere autorizzata, dovendosi attendere lo svolgimento dell'udienza.

**Le udienze saranno fissate entro 45 giorni circa dal deposito del ricorso.**

Nell'ottica della semplificazione e della snellezza delle procedure, sono altresì previste modalità semplificate di comunicazione del decreto di fissazione udienza agli aventi diritto. Per approfondimenti si rimanda alla scheda informativa e alla nuova modulistica, di cui alla nota in calce<sup>i</sup>

## 1.6. LA SEGNALAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO

La segnalazione al PM è uno strumento a disposizione di ogni cittadino che consente al magistrato, valutata preliminarmente la situazione prospettata, di attivare d'ufficio la proposizione di una forma di protezione giuridica per una persona non autonoma; il magistrato potrà scegliere se attivare d'ufficio un ricorso al Giudice tutelare o se promuovere, sempre d'ufficio, un giudizio di interdizione o inabilitazione.

Tale strumento risulta idoneo qualora la situazione relativa alla persona da sottoporre ad una misura di protezione giuridica rappresenti contestualmente i seguenti elementi:

- assenza di capacità residua di autodeterminazione, condizione necessaria alla scelta dell'istituto dell'amministratore di sostegno, che mira alla valorizzazione della libertà e della centralità della persona amministrata, e che non renda predefinibile quale sia la miglior forma di protezione giuridica (tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- privazione totale di figure di riferimento tra quelle indicate nelle norme al fine della presentazione del ricorso;



COMUNE DI GENOVA

- situazione talmente al limite da porre lo stesso in una situazione di rischio grave e gravissimo.

18

Qualora l'operatore che ha in carico la situazione rilevi grave pregiudizio per la persona nella contestualità delle condizioni sopra esposte, predisponere una relazione dettagliata, utile alla segnalazione in Procura, da sottoporre al Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale.

Nel caso di persone in carico a più servizi è indispensabile prestare attenzione al contesto nel quale si evidenzia lo stato di necessità ed identificare l'Ente/Servizio competente. La competenza per la segnalazione è del Servizio che è a conoscenza dei dati oggettivi che limitano la capacità residua di autodeterminazione, la situazione familiare e la situazione di grave pregiudizio.

Il Coordinatore di ATS/Responsabile UCST provvederà all'inoltro la segnalazione.

---

<sup>i</sup> Verbale\_Nuove modalità di presentazione ricorso per nomina Amministratore di sostegno provvisorio

(Archivio dei Comunicati dell'URP - 06/10/2021 - Tribunale di Genova - Sezione IV - Ufficio del giudice Tutelare - Amministrazioni di Sostegno - Nuovo work flow)

[https://www.ufficiogiudiziari.genova.it/elenco\\_altre\\_news\\_31.aspx?id=40212](https://www.ufficiogiudiziari.genova.it/elenco_altre_news_31.aspx?id=40212)

**1. MODIFICA DELLE MODALITÀ DI NOMINA PROVVISORIA DEGLI ADS**

I magistrati concordano sull'incidenza della misura di protezione sulla capacità di agire della persona interessata e sull'opportunità, a tutela del soggetto incapace, che la nomina di un Amministratore di Sostegno sia di regola disposta all'esito della fase istruttoria delineata dall'art. 407 c.c. comprensiva, in primo luogo, dell'ascolto del beneficiario e degli altri soggetti indicati dall'art. 406 c.c..

Concordano altresì sulla circostanza che la designazione di un Amministratore di Sostegno provvisorio ai sensi dell'art. 405 c. IV c.c., debba essere riservata ai casi di indifferibilità ed effettiva urgenza di provvedere agli interessi della persona interessata, in presenza di situazioni che non consentono l'attesa del provvedimento ordinario di nomina dell'Amministratore di Sostegno.

**Vengono quindi definiti, in via generale, i presupposti di fatto per la nomina di un Amministratore di Sostegno in via provvisoria ed urgente concordando sul fatto che la relativa domanda possa trovare accoglimento solamente ove ricorra almeno una delle seguenti circostanze: casi di aggravamento improvviso e repentino delle condizioni di salute fisiche o psichiche che non consentano una dilazione della gestione degli interessi personali e patrimoniali della persona interessata; assenza di una rete parentale di riferimento ovvero non idoneità o indisponibilità di parenti a prendersi cura della persona interessata; necessità di dimissioni ospedaliere protette; effettiva urgenza di compiere attività indispensabili per la cura della persona e/o per la conservazione del patrimonio della stessa;**

In ordine al punto d) viene evidenziato che l'art. 405 comma 4 del c.c. prevede che "Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio". Si concorda di valorizzare questa opzione, in luogo della nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, ogniqualvolta la richiesta di amministratore provvisorio riguardi singoli atti che possono essere adottati anche dal giudice tutelare con indicazione del soggetto a cui conferire il potere di dare esecuzione al provvedimento in attesa dell'udienza per la nomina dell'Ads.



A tale fine si individuano i seguenti casi peculiari di autorizzazione per i quali si concorda di predisporre dei moduli ad hoc per la presentazione della domanda:

- necessità di presentare domanda di invalidità o per accedere alle misure di sostegno della Regione;
- necessità di effettuare atti notarili o di disporre in merito ad una successione in cui l'amministrato è chiamato;

Laddove invece vi sia richiesta di vendita di immobili si concorda che è preferibile, salvo casi eccezionalissimi, lo svolgimento dell'udienza. **In ogni caso il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno in via provvisoria ed urgente deve essere supportato da idonea documentazione attestante la ricorrenza di almeno una delle ipotesi sopra indicate.**

In conclusione si concorda sull'opportunità di ridurre notevolmente l'emissione di provvedimenti di nomina provvisoria favorendo, invece, la fissazione in tempi rapidi dell'udienza ex art. 407 c.c.

A tale fine si individuano le seguenti soluzioni organizzative.

Si concorda di modificare l'informazione che viene fornita ai cittadini (che si presentano all'URP), in modo che agli stessi venga evidenziata la residualità dell'istituto della nomina di un AdS provvisorio, chiedendo agli stessi di fornire le informazioni di cui ai punti a), b), c) e d) sopra indicati con presentazione della relativa documentazione.

Sono nel merito aggiornate le schede pubblicate sul sito dell'URP.

Si concorda di modificare il workflow attualmente in uso nella gestione dei procedimenti. A tale fine:

- i Giudici Onorari forniranno un calendario delle date in cui possono fissare udienza ex art. 407 c.c. .
- uno dei giudici onorari si assume l'incarico (con possibile rotazione con gli altri GOP) di coordinare e tenere aggiornato tale calendario; il calendario conterrà data e orario dell'udienza e luogo di svolgimento della stessa tenuto conto delle attuali previsioni in ordine alle aule disponibili;
- il presidente di sezione, ai sensi dell'art. 713 cpc., provvederà a predisporre i decreti di fissazione udienza sulla base di tale calendario: tale decreto conterrà già predisposto data, orario e luogo dell'udienza, nome del giudice onorario che terrà l'udienza, avvisi da fornire al cittadino in ordine alle modalità dell'udienza, alla necessità che vi partecipi il beneficiario, alla necessità di avvisare i parenti fino al grado di parentela previsto dalla legge, ai documenti da portare eventualmente all'udienza, alla possibilità per il beneficiario di costituirsi con un avvocato e sarà firmato digitalmente;
- le date di udienza saranno fissate a circa 45 giorni dal deposito del ricorso in cancelleria;
- la cancelleria, in fase di deposito di ricorso cartaceo, provvederà alla preiscrizione del procedimento con assegnazione al giudice titolare e contestualmente provvederà all'assegnazione al giudice onorario seguendo l'elenco decreti di fissazione udienza di cui al punto b) (tale criterio di assegnazione verrà previsto nella modifica tabellare che verrà a breve depositata);
- la cancelleria avrà a disposizione tali decreti che consegnerà al cittadino nel momento in cui riceverà il deposito del ricorso e preiscriverà il procedimento su Sicid aggiungendo sul decreto il numero di registro, il nome del ricorrente e il nome del beneficiario; la cancelleria scansionerà il decreto, mettendolo in visione al GOP dopo che il fascicolo è stato allo stesso assegnato ed inserendolo nel fascicolo cartaceo; la cancelleria informerà inoltre il ricorrente della possibilità di ritirare copia conforme del decreto di fissazione udienza, laddove necessaria per le notifiche, dopo una settimana dal deposito del ricorso;
- il procedimento, nella forma elettronica ed anche in quella cartacea, sarà subito posto a disposizione del giudice onorario che effettuerà un primo vaglio del ricorso;
- nel caso il ricorrente sia la Procura della Repubblica si procederà alla immediata trasmissione a mezzo pct del decreto di fissazione affinché la Procura proceda alle notifiche;
- **in caso di ricorso depositato in via telematica la cancelleria provvederà all'immediata iscrizione del procedimento al giudice titolare e contestualmente provvederà all'assegnazione al giudice onorario sempre seguendo l'elenco dei decreti di cui al punto b) (tale criterio di assegnazione verrà previsto nella modifica tabellare che verrà a breve depositata).** Anche in questo caso la cancelleria completerà il decreto di fissazione udienza con indicazione del nominativo del ricorrente e del beneficiario nonché del numero di registro e lo acquisirà a SICID mettendolo in visione al GOP dopo che il fascicolo è stato allo stesso assegnato; a seguire il procedimento, nella forma elettronica ed anche in quella cartacea, sarà subito posto a disposizione del giudice onorario che effettuerà un primo vaglio delle richieste;
- la cancelleria provvederà inoltre alla notifica a mezzo pct del decreto di fissazione udienza al ricorrente che ha depositato telematicamente il ricorso secondo le usuali procedure.

**Se la parte deposita, oltre il ricorso per amministrazione di sostegno, anche una domanda di amministrazione provvisoria ovvero una domanda per essere autorizzato a compiere un atto urgente, la cancelleria acquisirà al Sicid separatamente il ricorso per amministrazione provvisoria ovvero le domande per atti urgenti; la richiesta di nomina ads provvisorio viene acquisita nel fascicolo principale, mentre per le domande per atti urgenti viene aperto un SUB procedimento; tali richieste vengono messi in visione al GT perché provveda con suo decreto;**

**Rimane ferma la possibilità per il GOP, nel momento in cui fissa l'udienza, qualora riscontri autonomamente la necessità di un provvedimento urgente, o di nomina di ads provvisorio o ex art. 405 comma 3 c.c. sulla base di quanto narrato nel ricorso, segnalare la situazione al giudice tutelare".**

Per quanto attiene alle modalità di iscrizione dei procedimenti depositati in cartaceo si dispongono le seguenti modifiche al workflow già adottato:

iscrizione del procedimento e assegnazione al giudice tutelare;

sostituzione del Giudice tutelare titolare con il GOP delegato all'udienza quale titolare del procedimento;

inserimento del decreto di fissazione udienza scansionato che viene messo in visione al GOP

costituzione del collegio

f) eventuale rilascio di copie conformi ove richieste dal cittadino



Per i procedimenti iscritti con modalità elettronica la cancelleria, completato il decreto di fissazione udienza, lo scansiona e lo inserisce nel pct. Per il resto la modalità di iscrizione è quella di cui al punto 3.

Nel caso il ricorrente chieda anche la nomina provvisoria di ads il workflow che la cancelleria dovrà seguire sarà il seguente:

- La cancelleria preiscrive a Sicid il procedimento e completa il decreto di fissazione udienza;
- La cancelleria inserisce a Sicid il decreto di fissazione udienza: nel caso di ricorso presentato personalmente consegna una copia del decreto di fissazione udienza al ricorrente facendo firmare "per presa visione e ricevuta copia"; nel caso di ricorso presentato telematicamente notifica al ricorrente, tramite pct o, se non è possibile, tramite ufficiale giudiziario, il decreto di fissazione udienza;
- La cancelleria assegna il fascicolo al giudice tutelare a cui sottopone (previa eventuale scansione e inserimento al Sicid) il ricorso per nomina di ads provvisorio e/o il ricorso per autorizzazione di singoli atti urgenti iscritto come Sub (per cui sono stati preparati alcuni moduli specifici)

Dopo che il GT ha provveduto sull'istanza, accogliendola o rigettandola, la cancelleria annota sul Sicid il provvedimento del GT, provvede a sostituire il GT con il GOP e forma il collegio

**Poiché la nomina di ads provvisorio dovrebbe essere residuale si predisporranno quindi due richieste separate per nomina provvisoria e nomina definitiva.**

Si concorda che la nomina di ads provvisorio dovrà avvenire solo in casi eccezionali.

**Il modello di decreto di citazione viene rivisto alla successiva riunione. Si stabilisce di inserire in tale decreto la seguente formula:**

**Fa presente che nel caso in cui la patologia della parte interessata ne impedisca il trasporto anche a mezzo ambulanza, ciò dovrà essere attestato dal medico curante il quale riferirà anche in ordine alla** possibilità o meno del paziente di relazionarsi all'interlocutore con modalità verbali o altre modalità di comunicazione. I GOP, in sede di udienza, valuteranno se andare direttamente a sentire l'amministrato.

In ordine all'avvio del nuovo sistema:

- il nuovo modo di fissazione delle udienze verrà adottato per le procedure iscritte dal 4 ottobre 2021;
- le prime udienze verranno quindi fissate dal 10 novembre 2021;
- per le procedure depositate prima del 4 ottobre si procederà secondo le precedenti modalità;
- i GOP sono invitati a utilizzare ottobre per fissare quante più udienze sono ancora
- da fissare e a concludere le procedure per cui hanno iniziato l'udienza;

Sono rivisti i nuovi moduli standard per la nomina di ADS definitivo e provvisorio.

Si approva tale modello con le seguenti integrazioni (sotto segnate in rosso) relative ai rapporti con le banche (le cui richieste spesso generano necessità di autorizzazioni per atti di straordinaria amministrazione, che appesantiscono il lavoro dei GT e quello della cancelleria, specie se l'ADS è un privato cittadino) ed in particolare alle carte ricaricabili e alla gestione ordinaria dei risparmi investiti:

- a) apertura o gestione di conto corrente intestato all'amministrato, con delega esclusiva all'amministratore di sostegno, sotto la sua responsabilità, con facoltà di provvedere a versamenti, prelievi, accrediti di somme di denaro su tale conto corrente, facoltà di disporre bonifici, emissione di assegni, richiesta di rilascio di assegni circolari, addebiti permanenti e R.I.D su tale c/c, all'uso dei servizi dispositivi via Internet, alla richiesta di emissione del libretto di assegni, del Bancomat, Carte ricaricabili e Carte di Credito e conseguente utilizzo di assegni, Bancomat e Carte di Credito nell'interesse del beneficiario, nonché ad ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria per sopperire alle esigenze del beneficiario con obbligo di rendiconto;
- b) gestione ordinaria dei risparmi tutti anche quelli oggetto di investimento (azioni, obbligazioni Sicav e polizze assicurative e libretti postali), sempre con obbligo di rendiconto;
- c) chiusura di c/c cointestati con terzi e versamento della somma di spettanza all'amministrato sul conto di cui al capo a);
- d) revoca delle deleghe esistenti;"

**NOTIFICA A PARENTI E AFFINI**

Si analizza il problema della notifica del decreto di fissazione udienza ai sensi dell'art 713 cc. dove si legge: "coniuge o del convivente di fatto dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado". L'Urp e la cancelleria tutele, a fronte delle richieste dei cittadini, hanno spesso problemi a dare indicazioni univoche anche in considerazione delle diverse interpretazioni che vengono poi date dai giudici. Valutato che una indicazione specifica e puntuale (che escluda alcune categorie) non è praticabile si concorda di fornire la seguente indicazione: qualora **il cittadino depositi il ricorso usando l'apposita modulistica dovrà allegare a questa il consenso di tutti i parenti entro il II grado, del coniuge e dei parenti entro il IV ed affini entro il II che abbiano un rapporto significativo con il beneficiario o informazioni utili per il Giudice Tutelare.**

**MODALITA' DI NOTIFICA**

Si concorda che **i privati cittadini ricorrenti** potranno comunicare ai parenti il ricorso e la data di fissazione dell'udienza (anche al fine di acquisirne il consenso) nelle seguenti modalità: notifica a mezzo di ufficiale giudiziario; raccomandata con avviso di ricevimento; pec o mail ordinaria purchè venga riscontrata dal destinatario con una risposta.